

Prot. n. L76/RNS
Bologna, 18 maggio 2020

Oggetto:

Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020: la riapertura delle attività produttive e la graduale libertà di spostamenti sul territorio italiano.

Sommario

Con lo strumento giuridico del Decreto-legge e di un D.P.C.M. attuativo, il Governo italiano delinea il quadro nazionale delle misure atte a regolamentare l'ulteriore periodo inerente alla "Fase 2" per la lotta al COVID-19.

Sulla G.U. n. 125 del 16 maggio u.s. è stato pubblicato il **Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33** - *Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19* (**allegato 1**).

Con tale Decreto viene delineato il quadro normativo nazionale all'interno del quale, **dal 18 maggio al 31 luglio 2020**, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

In conseguenza del Decreto in esame, altresì, è stato emanato il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020** – *Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*, pubblicato sulla Edizione straordinaria della G.U. n. 126 del 17 maggio 2020 (**allegato 2**).

Il Decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33

Il Decreto si compone di quattro articoli ed è in vigore dallo stesso giorno di sua pubblicazione (*16 maggio*); le misure previste si applicano dal 18 maggio al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dal primo articolo.

In base a quanto disciplinato dall'**art. 1** viene previsto che:

a) per quanto attiene agli spostamenti:

- dal 18 maggio 2020, gli **spostamenti delle persone all'interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione**; lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica (*comma 1*); conseguentemente non viene più richiesta l'esibizione eventuale della autodichiarazione;
- fino al 2 giugno 2020 restano **vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova**, così come quelli da e per l'estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza (*comma 2*); conseguentemente è ancora richiesta l'esibizione eventuale della autodichiarazione;



- dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell'art. 2 (1) del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree (comma 3);
- tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l'estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali; saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti (commi 4 e 5);
- confermati i divieti di mobilità per soggetti in quarantena (commi 6 e 7) e di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, fatti salvi casi ritenuti possibili; le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (commi 8, 9, 10);
- le funzioni religiose con la partecipazione di persone si dovranno svolgere nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni (2), contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio (comma 11);

b) per quanto attiene alla ripresa produttiva:

- dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali dovranno svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali; in assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale (comma 14);
- il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, che non assicurino adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza (comma 15); le Regioni devono provvedere al monitoraggio dell'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori (comma 16).

1 Art. 2 - Attuazione delle misure di contenimento

1. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.

Omissis...

2 Comunicato 15 maggio 2020

Ministero dell'Interno

On line i protocolli sottoscritti a Palazzo Chigi con le comunità di fede anche non firmatarie di intese con lo Stato.

I protocolli sono stati sottoscritti con le:

1. **Comunità ebraiche;**
2. **Comunità delle chiese di Gesù Cristo e dei Santi e degli ultimi giorni;**
3. **Comunità islamiche;**
4. **Confessioni induista, buddista, Bahai, Sikh;**
5. **Chiese Protestante, Evangelica, Anglicana;**
6. **Comunità Ortodosse**



Infine, per quanto attiene alle **attività didattiche** nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore ecc. (*comma 13*), le stesse continueranno ad essere svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 2 del Decreto-legge n. 19/2020.

Il successivo **art. 2**, invece, ridisegna il **quadro sanzionatorio** stabilendo che:

- a) salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'art. 650 ⁽¹⁾ del Codice penale, le violazioni delle disposizioni contenute nel Decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 4, co. 1, del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ovvero con il pagamento di una somma da €uro 400,00 a €uro 3.000,00;
- b) nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni; ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni; il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione; in caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima
- c) per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'art. 4, co. 3 ⁽¹⁾, del richiamato Decreto-legge n. 19/2020;
- d) le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto mentre le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte;
- e) salvo che il fatto costituisca violazione dell'art. 452 ⁽¹⁾ del Codice penale o comunque più grave reato, la violazione inerente al divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena, è punita ai sensi dell'art. 260 del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da €uro 500,00 a €uro 5.000,00.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020

Il Decreto attuativo entra in vigore il 18 maggio 2020, sostituisce le regole contenute nel D.P.C.M. 26 aprile 2020 ed è **efficace fino al 14 giugno 2020**.

Il nuovo Decreto, in alcune parti richiama quanto già riportato nei precedenti Decreti e, in altre, ridetermina alcuni punti fondamentali.

Rinviando alla lettura del Provvedimento in esame, composto da 11 articoli e ben 17 allegati, vediamo gli aspetti innovativi.

³ C.p. art. 650 - Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità.

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [c.p. 336, 337, 338], con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206.

⁴ Comma 3. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

⁵ C.p. art. 452. - Delitti colposi contro la salute pubblica.

Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito:

1. con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte [c.p. 29, 32];
2. con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l'ergastolo;
3. con la reclusione da sei mesi a tre anni, nel caso in cui l'articolo 439 stabilisce la pena della reclusione.

Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo a un sesto [c.p. 63].



Art. 1 - Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) **devono rimanere presso il proprio domicilio**, contattando il proprio medico curante.

A decorrere dal 15 giugno 2020, è **consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta**, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'**allegato 8**; le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata.

Gli **spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto** restano **sospesi fino al 14 giugno 2020; dal 15 giugno 2020**, detti spettacoli sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di 1.000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le regioni e le province autonome possono stabilire una diversa data, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori.

Le **funzioni religiose** con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli **allegati da 1 a 7**.

Il servizio di apertura al pubblico dei **musei e degli altri istituti e luoghi della cultura** è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio è organizzato tenendo conto dei Protocolli o Linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Le **attività commerciali al dettaglio** si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di Protocolli o Linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'**allegato 10**. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'**allegato 11**.

Le **attività dei servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) **sono consentite** a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'**allegato 10**.

Le attività inerenti ai **servizi alla persona sono consentite** a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i Protocolli o le Linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle



province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'**allegato 10**.

Le attività degli **stabilimenti balneari sono esercitate** a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto di quanto stabilito dalla presente lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all'**allegato 10**; per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro.

Le **attività delle strutture ricettive** sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'**allegato 10**, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive.

Art. 2 - Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali

Sull'intero territorio nazionale tutte le **attività produttive industriali e commerciali**, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, rispettano i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli **ambienti di lavoro sottoscritto** il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'**allegato 12**, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'**allegato 13**, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel **settore del trasporto e della logistica** sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'**allegato 14**.

Art. 3 - Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

Nei servizi educativi per l'infanzia di cui al Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono **esposte** presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'**allegato 16**.

Se le ulteriori norme, quali:

- **Art. 4 - Disposizioni in materia di ingresso in Italia**
- **Art. 5 - Transiti e soggiorni di breve durata in Italia**
- **Art. 6 - Ulteriori disposizioni in materia di spostamenti da e per l'estero**
- **Art. 7 - Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera**

richiamano quanto già definito nei precedenti regolamenti, l'**Art. 8 - Misure in materia di trasporto pubblico di linea** – prevede che le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, devono essere espletate, anche sulla base di quanto previsto nel "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica" di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'**allegato 14**, nonché delle "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19", di cui all'**allegato 15**.

In riferimento agli allegati, se ne ricorda la loro denominazione:

**Allegato 1**

Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo

Allegato 2

Protocollo con le Comunità ebraiche italiane

Allegato 3

Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane

Allegato 4

Protocollo con le Comunità ortodosse

Allegato 5

Protocollo con le Comunità Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai), Baha'i Sikh

Allegato 6

Protocollo con le Comunità Islamiche

Allegato 7

Protocollo con la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni

Allegato 8

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza covid-19

Allegato 9

Spettacoli dal vivo e cinema

Allegato 10

Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020

Allegato 11

Misure per gli esercizi commerciali

Allegato 12

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali

Allegato 13

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri

Allegato 14

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID19 nel settore del trasporto e della logistica

Allegato 15

Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità operative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico

Allegato 16

Misure igienico-sanitarie

Allegato 17

Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020

Cordiali saluti.

a cura
Ufficio Legislazione del lavoro

Allegati:

- 1) **Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33**
- 2) **D.P.C.M. 17 maggio 2020**